

TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

1. dott.ssa Claudia Pingitore Presidente
2. dott.ssa Giusi Ianni Giudice rel.
3. dott.ssa Manuela Gallo - Giudice

letti gli atti, ha pronunciato, a scioglimento della riserva assunta in data 31 gennaio 2018, il seguente

DECRETO

(ART. 11 D.LGS. 159/2011)

Sulla richiesta di revoca della misura di prevenzione personale applicata a M. G. con decreto di questo Tribunale del 14 ottobre 2009 (dep. il 19 ottobre successivo), confermato (in punto di prevenzione personale) dalla Corte d'Appello di Catanzaro ed irrevocabile dal 3 gennaio 2013.

FATTO E DIRITTO

Con decreto di questo Tribunale del 14 ottobre 2009, depositato il 19 ottobre successivo, M.G. veniva sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la durata di anni quattro, in quanto ritenuto soggetto socialmente pericoloso, in particolare per la sua ritenuta intraneità ad una organizzazione criminale di stampo ndranghetistico. L'esecuzione della misura aveva inizio il 29 novembre 2014 e, dopo un periodo di sospensione dovuto alla sua sottoposizione a libertà vigilata (a partire dal 26 marzo 2016), riprendeva il suo corso l'8 aprile 2017. Con istanza introduttiva del presente procedimento, il M. ha chiesto revocarsi anticipatamente la misura in atto nei suoi confronti (destinata a cessare il 14 ottobre 2019), in ragione del concreto mutamento dello stile di vita, a suo dire deducibile da elementi quali: il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza revocava la misura di sicurezza della libertà vigilata in atto nei suoi confronti (sul presupposto della cessazione della pericolosità sociale); lo svolgimento di stabile attività lavorativa; la partecipazione ad attività di volontariato; la collaborazione e partecipazione alla vita della comunità parrocchiale.

La Questura ha riscontrato negativamente, osservando che il Tribunale aveva ritenuto configurabile rispetto al M. una pericolosità qualificata, per la sua appartenenza alla criminalità organizzata, sicché la pericolosità sociale poteva ritenersi cessata solo in caso di prova del recesso dall'associazione di riferimento.

All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza di revoca, il PM ha concluso per il rigetto della richiesta, mentre la difesa ha insistito per il suo accoglimento, producendo anche ulteriore documentazione a sostegno della propria richiesta.

La richiesta di M.G. può essere deliberata favorevolmente.

Giova premettere che, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 150/2011, il provvedimento

applicativo della misura di prevenzione personale può essere revocato modificato su richiesta dell'interessato quando sia cessata o mutata la causa che ne ha legittimato l'emanazione.

È pacifico, invero, in quanto documentato dalla stessa difesa, che con provvedimento del 12 luglio 2017 il collegio rigettava analoga richiesta presentata dal prevenuto, richiamando quel consolidato e dominante orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale in tema di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza a un'associazione di tipo mafioso la attualità della pericolosità sociale del prevenuto poteva essere esclusa solo in caso di prova del recesso personale dall'organizzazione di appartenenza o della disintegrazione dell'organizzazione medesima.

Tale orientamento, tuttavia, va doverosamente rivisto alla luce della sentenza n. 111/2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con cui si è chiarito che anche a fronte di misure di prevenzione richieste o applicate nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito dell'attualità" della pericolosità del soggetto per l'applicazione o il mantenimento della misura, senza che, per quanto qui rilevi, sia possibile una presunzione di pericolo legata alla passata partecipazione ad un gruppo associativo suscettibile di essere vinta solo in caso di dimostrazione di un formale recesso dal gruppo medesimo. Ciò, in quanto una simile presunzione renderebbe la misura di prevenzione incompatibile con la sua ratio di pertinenza ad una situazione di allarme sociale incombente e varrebbe ad eludere quei richiami sulla necessità di una lettura tassativizzante e tipizzante della fattispecie prospettata dalla giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU' 23 febbraio I, 2017, De Tommaso c. Italia) e costituzionale (Corte cost., 2 dicembre 2013, n. 291), oltre che dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza Paternò' del 27 aprile 2017 (n. 40076). Ciò posto, deve osservarsi che, rispetto alla vicenda all'esame del collegio, dalla lettura degli atti si evince che l'applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti del Muscolino è stata determinata dalla valutazione del prevenuto come soggetto pericoloso, in quanto intraneo a cosca ndranghetistica operante nel territorio di Cassano allo Ionio (tanto da essere sottoposto a custodia cautelare in carcere nel processo Omnia, culminato nella condanna a titolo definitivo del prevenuto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per altri reati fine, per come evincibile dal casellario giudiziale in atti). Sono stati documentati, tuttavia, diversi fatti che dimostrano un mutamento dello stile di vita del prevenuto a seguito della carcerazione sofferta e dell'espiazione della misura di sicurezza della libertà vigilata: va valorizzato, anzitutto, il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza del 6 aprile 2017, che revocava la misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti del M. sul presupposto della cessazione della sua pericolosità sociale e della sussistenza della prova di effettiva recisione dei legami dell'odierno prevenuto con il proprio passato criminale. A ciò si aggiungano gli ulteriori elementi documentati dalla difesa a riprova

di un percorso positivo intrapreso dal M., quali lo svolgimento di stabile attività lavorativa e la partecipazione ad attività di volontariato.

Gli stessi Carabinieri di Cassano allo Ionio, d'altra parte, nell'informativa del 18.12.2017 allegata dalla Questura al proprio parere negativo alla revoca, davano atto della buona condotta del M. nei periodi di sottoposizione a misura di prevenzione (non essendo state mai segnalate violazioni agli obblighi a lui imposti) e dai certificati penali in atti non risultano condanne o pendenze per fatti commessi nell'ultimo quinquennio.

Anche tali elementi possono essere valutati positivamente per pronunciare la cessazione anticipata della misura in atto nei confronti del M.

P.Q.M.

letti gli artt. 4 e 11 D. lgs. 159/2011

la richiesta di revoca della sorveglianza speciale di p.s. avanzata nell'interesse di M.G.

MANDA

alla cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Cosenza, nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2018.

Il Giudice estensore dott.ssa Giusi Ianni

Il Presidente dott.ssa Claudia Pingitore

Depositata in cancelleria oggi lì 15.02.2018